



CITTÀ DI
SARZANA

ORDINANZA SINDACALE

**AREA 1 - Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona
SEGRETERIA GENERALE**

n. 4 del 18-06-2021

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMICA DA COVID-19 / GESTIONE DEL FLUSSO DI PERSONE E DELLA MOVIDA SERALE IN CITTÀ, DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD ASSICURARE LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DIVIETO DI CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65, ad oggetto "Misure urgenti relative all'emergenza COVID-19";
VISTO il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52, ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto della tutela della salute";
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in conformità a quanto raccomandato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è indicato tra le misure per impedire e contenere la diffusione del contagio anche in questa fase di evoluzione positiva dell'emergenza epidemica;

OSSERVATO che, soprattutto nella fascia oraria serale, in alcune zone del territorio comunale, nei siti della cd. "movida", si registrano situazioni di affollamenti, legati anche alla presenza di pubblici esercizi, con potenziale violazione del distanziamento;

CONSIDERATO l'afflusso copioso di persone durante la stagione estiva nel centro storico di Sarzana e la previsione, per le prossime settimane, di un aumento di tale affluenza in virtù del fitto calendario di eventi culturali in programma;

CONSIDERATO che è ferma intenzione di questa Amministrazione continuare a promuovere l'identità sarzanese di Città viva e ricca di opportunità anche la sera, soprattutto dopo i duri mesi di lockdown con la necessaria ripresa del commercio e all'interno di un periodo di ampio incremento della frequentazione della Città anche rispetto agli anni precedenti, ma sempre con il rispetto delle esigenze di riposo dei residenti, delle regole della civile convivenza e della tutela del decoro cittadino;

DATO atto che il centro storico di Sarzana, per la sua conformazione urbanistica e per la bellezza delle sue opere architettoniche e artistiche, costituisce un polo attrattivo per il turismo e lo svago tale da

rappresentare un valore aggiunto per l'economia del territorio e necessita, pertanto, di una particolare attenzione e salvaguardia;

CONSIDERATO che l'abbandono dei contenitori al suolo dopo le consumazioni contribuisce negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;

CONSTATATO che:

- nell'ultima settimana nel perimetro del Centro Storico della Città ed in alcune zone del semicentro (Stazione Ferroviaria e zone circostanti, piazza Garibaldi, nella Piazza Cesare Battisti, nell'ex Area Giorgi e nell'ex Area Cabano, nella piazza Martiri, nella Piazza Terzi e nella Piazza Darwin, nella via Emiliana, nella via Ronzano, nel viale Alfieri e nel viale Dante Alighieri, nella Piazza Avis, Viale della Pace) si sono verificati episodi di disturbo della quiete pubblica, soprattutto a tarda notte, per la permanenza in strada di gruppi di persone in siti prossimi alle abitazioni cittadine, oltre ad episodi di liti, schiamazzi e danneggiamenti di beni pubblici e privati di cui si sono resi protagoniste persone in stato di ebbrezza alcolica;
- tali fenomeni si concentrano maggiormente nella stagione estiva e specialmente nel fine settimana, quando è più frequente la presenza di persone all'aperto ed il consumo smodato di alcool può determinare maggiori problematiche connesse alla sicurezza e al degrado oltreché, in questa fase emergenziale, al rischio di contagio;

ATTESO CHE il contrasto all'abuso di alcol rappresenta un prioritario settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE le norme superiori vigenti prevedono:

- Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, codice penale);
- Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, codice penale);
- Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
- Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001).
- Ubriachezza manifesta (art. 688 codice penale);
di tal che si reputa necessario per la maggior tutela possibile dei minori di anni 18 altresì il divieto anche a chiunque di somministrare, vendere e/o cedere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a tali soggetti;

RITENUTO che per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del contagio, nonché della tutela della pubblica incolumità e della pubblica quiete,

SENTITE le associazioni di categoria del territorio;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta "con atto motivato adotta provvedimenti,

contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

- Il comma 4 bis dello stesso articolo così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 e DL 113/2018;
- il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000
- l'art. 6 del D.L. n. 117/2007 e l'art. 14 della legge n. 125/2001, così come modificati dalla legge n. 120/2010;
- la legge n. 48 del 18 aprile 2017;
- gli art. 688, 689 del codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la l. 241/1990 e s.m.i.;

COMUNICATO preventivamente il presente provvedimento a S.E. Il Prefetto della Spezia, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO integralmente il **Regolamento di Polizia Locale** e, in particolare, l'**art. 33** che dispone: *“Ai fini di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio è vietata la vendita, per asporto, di bevande poste in contenitori di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazione, di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato ed esercizi di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita, nelle ore notturne dalle ore 22 [...] di tutti i giornidell'anno.*

2. Parimenti, è fatto divieto, negli orari sopra indicati, di detenere bevande in contenitori di vetro fuori dei locali di cui sopra.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, al comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 e al sequestro amministrativo del materiale in vetro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, al comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

5. I gestori degli esercizi commerciali di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione ed agli assimilabili luoghi di ritrovo hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo della quiete pubblica; in particolare hanno la facoltà di sensibilizzare i clienti affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.

6. Adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e rumori prodotti all'interno dei locali si propaghino e siano fastidiosamente percepiti all'esterno, eventualmente anche mantenendo chiuse porte e finestre” e ritenuto che il divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro debba essere estesa anche ai distributori automatici di bevande;

ORDINA

da domani 19 giugno 2021 e sino al 31 luglio 2021 compreso, e comunque fino al termine dello stato di emergenza eventualmente prorogato dal Consiglio dei Ministri, nell'ambito territoriale delimitato all'interno delle mura del centro storico e nelle aree del relativo semicentro di Piazza Cesare Battisti, ex Area Giorgi e ex Area Cabano, nella piazza Martiri, nella Piazza Terzi e nella Piazza Darwin, nella via Emiliana, nella via Ronzano, nel viale Alfieri e nel viale Dante Alighieri, nella Piazza Avis, nel Viale della Pace:

- la **chiusura** dalle ore 02:00 e fino alle ore 06:00 di tutti gli **esercizi commerciali, degli esercizi artigianali, dei pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;**
- **dalle ore 00:00 e fino alle ore 01:30** per tutti gli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi e

circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione al banco nel rigoroso rispetto dei vigenti protocolli sanitari, è consentita la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo;

- la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalle ore 23:00 e fino alla chiusura durante i giorni feriali, e dalle ore 00:00 alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi;
- il divieto a chiunque di consumare, o detenere a fini di consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati e nelle aree adibite a plateatico degli stessi;
- l'estensione del divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro sancito dall'art. 33 del regolamento di Polizia Locale ai distributori automatici di bevande; da domani 19 giugno 2021 e sino al 31 luglio 2021 compreso, e comunque fino al termine dello stato di emergenza eventualmente prorogato dal Consiglio dei Ministri, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto a chiunque, anche a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 689 c.p., la somministrazione, la vendita e/o la cessione a qualunque titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 18 in luogo pubblico, aperto al pubblico o soggetto ad uso pubblico.

AVVERTE

- La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di euro 400,00 e un massimo di euro 3.000,00

DISPONE

- di dare alla presente ordinanza, in considerazione del suo carattere di contingibilità e urgenza, immediata efficacia ed eseguibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Sarzana;
- di incaricare i dirigenzicompetenti dell'esecuzione della presente ordinanza con massima informazione al pubblico, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza;
- Che la presente ordinanza sia inviata a:
 - Comando della Polizia Locale;
 - Prefettura della Spezia;
 - Questura della Spezia;
 - Provincia della Spezia;
 - Associazioni di categoria interessate;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune

Sarzana, lì 18-06-2021

Il Sindaco
CRISTINA PONZANELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.